



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Roma, 10.01 GEN. 2019

UFFICIO IX

→ All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Prot. Nr. 1745/2019
Rif. Prot. Entrata Nr. 953/2019
Allegati:
Risposta a Nota:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Proposta di Legge (Petrocelli) A.S. 677 concernente: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmati a Trieste il 10 giugno 2011".

Risulta iscritto all'o.d.g. della V Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il provvedimento di iniziativa parlamentare indicato in oggetto.

Al riguardo, è pervenuta dal MAECI, con nota prot. n. 9962019-01-03 del 03.01.2019, la relazione tecnico-finanziaria aggiornata al triennio di riferimento 2019-2021, che si restituisce positivamente verificata a condizione che il testo del disegno di legge sia allineato al corrente triennio 2019 – 2021, con la seguente formulazione dell'articolo 3 e l'aggiunta di un ulteriore articolo 4:

Articolo 3

"Copertura finanziaria"

"1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della presente legge, relativamente agli articoli 4 e 7, è autorizzata la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 109.720 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, relativamente agli articoli 2, 3 e 8, è autorizzata la spesa di 65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 67.100 euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 170.020 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a 176.820 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.”


Articolo 4

“Clausola di invarianza finanziaria”

“1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 4 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e degli articoli 2, 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) si fa fronte con apposito provvedimento legislativo”.

Il Ragioniere Generale dello Stato



RELAZIONE TECNICA

(redatta in conformità alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 settembre 2010, n. 32)

ARTICOLO 1, LETTERA A): "ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FIRMATO A TRIESTE IL 10 GIUGNO 2011".

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Bielorussia in ambito scientifico e tecnologico.

Art. 4

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse	MAECI	€ 40.000
Per promuovere e realizzare iniziative di collaborazione scientifica bilaterale, volte ad intensificare la cooperazione fra le Istituzioni universitarie dei due Paesi, si prevede il finanziamento di progetti di ricerca congiunti	MIUR	€ 50.000
Allo scopo di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tramite la realizzazione di progetti congiunti, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di massimo 10 giorni a 5 docenti e ricercatori bielorussi, forfettariamente quantificati € 120 a persona al giorno) (*) (**)	MAECI	€ 6.000
Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti accordi, si ritiene che il nostro Paese possa offrire 5 soggiorni di lunga durata (1 mese, € 1.300 ciascuno) (*) (***)	MAECI	€ 6.500
Si prevede che l'Italia possa inviare in Belarus 5 docenti e ricercatori (5 biglietti A/R Roma/Minsk x € 500 ciascuno) (*)	MAECI	€ 2.500
TOTALE	MAECI	52.500
	MAECI	2.500
	MIUR	50.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Art. 5

Gli oneri derivanti dall'articolo 5, necessari per elaborare progetti di ricerca comuni, sono già quantificati al precedente articolo 4.

Art. 7

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di redigere i Programmi operativi di collaborazione scientifica che si riunisce ogni tre anni alternativamente in Italia e in Bielorussia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 2 dirigenti, di cui 1 del MAECI e 1 del MIUR per 3 giorni, e di 2 esperti previsti dal comma quarto dell'art. 7* (uno per ciascun Ministero, il cui onere per la partecipazione alla Commissione mista è parametrato a titolo prudenziale a quello dei dirigenti) la relativa spesa viene così quantificata (a decorrere dall'anno 2021):	MAECI	€ 2.360
	MIUR	€ 2.360

- Viaggio (€ 800 x 4 biglietti A/R Roma/Minsk): € 3.200		
- Pernottamento (€100 x 2 gg x 4 pp) € 800		
- Spese di vitto (€ 60 x 3 gg x 4 pp): € 720		

*Coerentemente con le modalità di collaborazione utilizzate per l'attuazione di accordi di analoga natura, l'eventuale invio di esperti per l'approfondimento di tematiche settoriali connesse con i lavori della Commissione mista avviene in coincidenza o a ridosso delle riunioni della Commissione stessa.

Art. 9

Dall'articolo 9 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

ANNO	2019	2020	Dal 2021
Art. 4	105.000	105.000	105.000
Art. 5	/	/	/
Art. 7	/	/	4.720
TOTALE	105.000	105.000	109.720

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 4 e 7 dell'Accordo è pari a 105.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 109.720 euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riepilogo degli oneri complessivamente discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	Dal 2021
MAECI	55.000	55.000	57.360
MIUR	50.000	50.000	52.360
TOTALI	105.000	105.000	109.720

ARTICOLO 1, LETTERA B): "ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, FIRMATO A TRIESTE IL 10 GIUGNO 2011".

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Bielorussia in ambito culturale.

Art. 2 (par. 2, 3, 4, 6 e 8)

Da questi paragrafi dell'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali delle competenti amministrazioni e/o già svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che normalmente si svolgono in modalità telematica. Infatti, essi si limitano a prevedere la "promozione di contatti". Si tratta di una semplice attività di intermediazione e di precisazione dei referenti di settore, e non di organizzazione di eventi o eventuali scambi che verranno favoriti attraverso, appunto, la messa a disposizione di contatti. Pertanto da tali attività non discendono nuovi oneri.

Art. 2 (par. 1, 5, 7)

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, attraverso l'organizzazione di manifestazioni di rilievo nei vari settori	MAECI	€ 40.000
Per promuovere l'attività cinematografica tra i due Paesi, si prevede l'invio a Minsk di una delegazione di 5 rappresentanti italiani dell'area dirigenziale del MIBAC per 7 giorni: - Viaggio (€ 500 x 5 biglietti A/R Roma/Minsk): € 2.500 - Pernottamento (€100 x 6 gg x 5 pp) € 3.000 - Vitto (€ 60 x 7 gg x 5 pp): € 2.100	MIBAC	€ 7.600
Per la promozione dell'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso la partecipazione ad eventi di rilievo	MIBAC	€ 10.500
Concessione di premi e contributi, volti a promuovere in Belarus la traduzione e la divulgazione del libro italiano, nonché per la produzione, il doppiaggio o la sottotitolatura di cortometraggi, lungometraggi e serie televisive, destinate ai mezzi di comunicazione di massa	MAECI	€ 4.000
TOTALE	MAECI	€ 44.000
	MIBAC	€ 10.500
	MIBAC	€ 7.600

Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Allo scopo di promuovere la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni a un bibliotecario ed un archivista bielorussi, forfettariamente quantificato in € 960 (*) (**)	MIBAC	€ 1.920
L'Italia può inviare in Bielorussia 2 esperti italiani, un bibliotecario e un archivista (2 biglietti A/R Roma/Minsk x € 500 ciascuno) (*)(**)	MIBAC	€ 1.000
TOTALE	MIBAC	€ 1.920
	MIBAC	€ 1.000

(*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, in linea con la prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 6

Per quanto concerne le attività di cooperazione nella protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, esse non comportano nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali delle competenti amministrazioni, svolti a legislazione vigente. Lo stesso Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio ha confermato che la disposizione si riferisce ad un'ampia previsione che al momento non trova corrispondenza in alcuna specifica modalità di attuazione e a cui, pertanto, non corrispondono oneri. Si tratta, quindi, di una mera disponibilità a collaborare nel settore dei diritti d'autore.

Art. 7

Per quanto concerne le attività di sostegno agli istituti di cultura e alle associazioni culturali, esse non comportano nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali delle competenti amministrazioni, svolti a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2761). Si precisa, comunque, che allo stato attuale le due Parti contraenti non hanno istituito un Istituto o Centro Culturale sul territorio dell'altro Paese.

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista che si riunirà alternativamente in Italia e in Bielorussia. Nell'ipotesi di un solo incontro nel corso del 2021, con l'invio in missione di 2 dirigenti di cui 1 del MAECI e 1 del MIBAC, per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata:	MAECI	€ 1.040
<ul style="list-style-type: none"> - Viaggio (€ 500 x 2 biglietti A/R Roma/Minsk): € 1.000 - Pernottamento (€100 x 3 gg x 2 pp) € 600 - Spese di vitto (€ 60 x 4 gg x 2 pp): € 480 	MIBAC	€ 1.040

Art. 9

Dall'articolo 9 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto la risoluzione di eventuali controversie avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

	2019	2020	Dal 2021
Art. 2	62.100	62.100	62.100
Art. 3	2.920	2.920	2.920
Art. 6	/	/	/
Art. 7	/	/	/
Art. 8	/	/	2.080
TOTALE	65.020	65.020	67.100

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 2, 3 e 8 dell'Accordo è pari a 65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 67.100 euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	Dal 2021
MAECI	44.000	44.000	45.040
MIBAC	21.020	21.020	22.060
TOTALI	65.020	65.020	67.100

Riepilogo degli oneri discendenti dagli Accordi e suddivisione tra le amministrazioni.

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	Dal 2021
MAECI	99.000	99.000	102.400
MIUR	50.000	50.000	52.360
MIBAC	21.020	21.020	22.060
TOTALI	170.020	170.020	176.820

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
10 8 GEN. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato

La relazione tecnico-finanziaria è positivamente verificata a condizione che il testo del disegno di legge sia allineato al corrente triennio 2019 – 2021, con la seguente formulazione dell'articolo 3 e l'aggiunta di un ulteriore articolo 4:

Articolo 3

“Copertura finanziaria”

“1. Per l’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della presente legge, relativamente agli articoli 4 e 7, è autorizzata la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 109.720 euro a decorrere dall’anno 2021.

2. Per l’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, relativamente agli articoli 2, 3 e 8, è autorizzata la spesa di 65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 67.100 euro a decorrere dall’anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 170.020 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a 176.820 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.”

Articolo 4

“Clausola di invarianza finanziaria”

“1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all’articolo 1, ad esclusione degli articoli 4 e 7 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e degli articoli 2, 3 e 8 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all’articolo 9 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e all’articolo 9 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) si fa fronte con apposito provvedimento legislativo”.